

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi, con la sentenza n.1818 del 24 gennaio 2018.

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA**

in persona del giudice dott.ssa Stefania Garrisi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Tra

CLIENTE CORRENTISTA

BANCA

attore

convenuto

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE EX ART. 281SEXIES C.P.C.**

La domanda è nel merito infondata e va dunque rigettata.

In materia di contratti bancari infatti particolare importanza assume l'onere della prova gravante sull'attore.

In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore correntista è assolto attraverso **la produzione dei contratti bancari** che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.

Più nel dettaglio, nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto un conto corrente è **necessaria la produzione in giudizio del contratto e degli estratti conto trimestrali completi dall'inizio del rapporto.**

Come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione con riguardo alle azioni di accertamento negativo del credito, *“L'onere probatorio ex art. 2697 c.c., che grava su chi intenda far valere in giudizio un diritto, ovvero eccepisca la modifica o l'estinzione di un altrui diritto, non subisce deroga, poiché pur avendo ad oggetto “fatti negativi”, tale negatività non esclude né inverte il relativo onere, persistendo quest'ultimo sempre sulla parte che faccia valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, assume carattere costitutivo” e specificando che “Sotto il profilo della possibilità di produrre il documento può legittimamente ipotizzarsi una posizione paritaria tra correntisti ed istituto di credito”* (cfr. Cassazione civile, sez. I, 07/05/2015, n. 9201).

Si deve altresì rilevare che *“Non può aderirsi all'interpretazione secondo cui, in ragione del principio di prossimità o vicinanza della prova, doveva essere la Banca a fornire la documentazione che la cliente non aveva avuto cura di conservare. Infatti, il richiamato principio di prossimità o vicinanza della prova, in quanto eccezionale deroga al canonico regime della sua ripartizione, secondo il principio ancor oggi vigente che impone (incumbit)*

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi, con la sentenza n.1818 del 24 gennaio 2018.

un onus probandi ei qui dicit non ei qui negat, deve trovare una pregnante legittimazione che non può semplicisticamente esaurirsi nella diversità di forza economica dei contendenti, ma esige l'impossibilità della sua acquisizione simmetrica, che nella specie è negata proprio dall'obbligo richiamato dall'art. 117 TUB, secondo cui, in materia bancaria, i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti” (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2016, n. 17923).

Nella stessa direzione si pone la giurisprudenza di merito maggioritaria che ha sostenuto che “Detta produzione è, in particolare, necessaria per accertare e verificare tra le altre cose, il rispetto dei requisiti sagomati dall’art. 117 TUB (...); la data della stipulazione, anche al fine di individuare la disciplina legislativa applicabile al caso concreto; le condizioni del rapporto bancario (tassi di interesse attivi e passivi, anatocismo, spese, valute, commissioni massimo scoperto); l’ammontare della somma capitale eventualmente affidata al correntista” (Tribunale Agrigento, sentenza n. 969 del 20 giugno 2016; conformi ex multis Tribunale di Monza, sentenza n. 1411 del 17 maggio 2016; Tribunale Roma, Sez. 3, ordinanza del 17 maggio 2016; Tribunale di Agrigento, sentenza del 14 marzo 2016 n. 446; Tribunale di Cosenza, sentenza del 24 novembre 2014).

L’onere probatorio non può ritenersi assolto dall’attore attraverso la produzione delle perizie contabili che costituiscono una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (così Cassazione civile, sez. I, 06/08/2015, n. 16552 e Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902; Tribunale Roma, sentenza n. 7449 del 13 aprile 2016).

Nel caso di specie parte attrice non ha prodotto i contratti senza chiarire se ne assume l’inesistenza o la mancata consegna e limitandosi a chiederne al Tribunale l’acquisizione, ex art. 210 c.p.c., unitamente all’altra documentazione rilevante nel caso specifico.

Tale richiesta istruttoria, in particolare, deve tenere conto del particolare rapporto temporale tra la norma sostanziale ex art. 119 TUB e quella processuale ex art. 210 c.p.c..

Sul punto il giudicante conosce l’ultimo arresto della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il potere del correntista di ottenere dalla banca la documentazione contabile come previsto dall’art. 119 TUB può essere esercitato anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo (cfr. Cass. Civ., sez. I, 11 maggio 2017, n. 11554): ritiene tuttavia il Tribunale di non poter condividere il principio espresso in quanto non rispettoso dei principi generali in tema di onere della prova del processo civile che impone all’attore di acquisire i contratti e gli estratti conto completi prima dell’instaurazione del giudizio, al fine di evitare la proposizione di domande aventi carattere meramente esplorativo.

In particolare, applicando il criterio di buona fede nell’esecuzione del rapporto contrattuale e per evitare che la norma di cui all’art. 119 TUB sia svuotata di significato, la richiesta deve essere effettuata prima dell’instaurazione del giudizio rispettando un termine ragionevole che consenta alla banca di adempiere alla richiesta documentale: questo termine non può che essere quello previsto dalla stessa norma (novanta giorni), decorso il quale l’attore che intraprenderà il giudizio di merito può legittimamente avanzare la richiesta ex art. 210 c.p.c.

Diversamente opinando, oltre alla violazione del canone di buona fede, l’attore inizierebbe una causa la causa senza essere in grado né di ottemperare al proprio onere probatorio (in relazione alla documentazione minima necessaria a formulare serie contestazioni al rapporto,

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi, con la sentenza n.1818 del 24 gennaio 2018.

cfr. T. Roma, 13/5/2016) né di dimostrare l'inadempimento di controparte (cfr. ex multis, Tribunale Torino, 07.04.2015, Tribunale Bari, 17/11/2011).

Nel caso di specie, la richiesta ex art. 119 TUB è stata effettuata in data 2/10/2014 a fronte della notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 29/10/2014 come emerge dagli atti di causa: non essendo stato osservato il termine dei 90 giorni la richiesta ex art. 210 c.p.c. è inammissibile.

La lacuna documentale indicata avrebbe reso inutile anche l'espletamento della richiesta CTU.

La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

-rigetta la domanda proposta da CLIENTE CORRENTISTA
-condanna il CLIENTE CORRENTISTA alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da BANCA che liquida in complessivi € 6.000,00 per compenso professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, all'udienza del 24 gennaio 2018

Il Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*